



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE e INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR VII - Produzioni animali

Roma,

Alla **FFS- Federacia Felis Slovakia,**
Karpatska 18, Bratislava,
ICO: 45747741, OU-BA-OWSI-2015 / 077238

E p.c.

LOOF
certif@loof.asso.fr
roux@loof.asso.fr

FIFe - Federation Internationale Feline
general.secretary@fifeweb.org

**Ministero degli Interni della Repubblica
Slovacca**
Divisione della pubblica amministrazione
Dipartimento dell'imprenditoria
Drienova 22
826 86 Bratislava 29
ozp.svs@mvsr.vs.sk

OGGETTO: Richiesta in merito al quadro normativo di riferimento per i libri genealogici nazionali del settore felino.

Si fa riferimento alla nota del 15 gennaio 2018 con la quale codesta Federazione, ha richiesto un parere in merito al quadro normativo di riferimento per i libri genealogici nazionali del settore felino.

Al riguardo, si riportano di seguito i principali riferimenti normativi del settore:

- L'art. 2, comma 1, del D.Lvo n.529¹ del 30 dicembre 1992 stabilisce che **"I libri genealogici ed i registri anagrafici sono istituiti, previa approvazione con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, dalle associazioni nazionali di allevatori di specie o di razza, di cui all'art. 1, lettere a) e b), dotate di personalità giuridica ed in possesso dei requisiti stabiliti con provvedimento del Ministro dell'agricoltura e delle foreste (DM. 26 luglio 1994). Detti libri genealogici e registri anagrafici sono tenuti dalle menzionate associazioni sulla base di appositi disciplinari, approvati anch'essi con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste"**;
- lo stesso D.Lgs disciplina la commercializzazione degli animali di razza, con riferimento ai soggetti iscritti ai libri genealogici e che risultino accompagnati da apposita certificazione genealogica rilasciata dall'Associazione che gestisce il libro;
- ai sensi della direttiva 91/174/CEE, spetta agli Stati membri adottare le disposizioni idonee ad assicurare la commercializzazione degli animali di razza, i criteri di autorizzazione e riconoscimento delle associazioni e di iscrizione nei libri genealogici. **Tali criteri sono stati stabiliti con il DM del 26 luglio 1994²;**

¹ Attuazione della Direttiva 91/174 CEE relativa alle condizioni zootecniche e genealogiche che disciplinano la commercializzazione degli animali di razza

² DM del 26 luglio 1994 relativo all'attuazione dell'articolo 3 della legge 15 gennaio 1991, n.30 sulla "Disciplina della riproduzione animale".



Roma,

Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE e INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR VII - Produzioni animali

- ai sensi dell'articolo 1 della citata direttiva 91/174/CEE **per animale di razza** si intende "ogni animale d'allevamento contemplato nell'allegato II del trattato, i cui scambi non siano ancora stati oggetto di regolamentazione comunitaria zootecnica più specifica e **che sia iscritto oppure registrato in un registro o in un libro genealogico tenuto da un'organizzazione o da un'associazione di allevatori riconosciuta**".

Sulla base delle disposizioni sopracitate, per quanto di competenza di questa Direzione Generale, si fa presente inoltre quanto segue:

Per i gatti di razza nati all'estero ed in possesso di certificati genealogici (pedigree) rilasciati da associazioni estere, occorre verificare se quest'ultime siano state autorizzate dallo Stato ove è nato il soggetto. Qualora tale condizione sia verificata e soddisfatta, il soggetto può essere ammesso, nel territorio Italiano, alla riproduzione e può essere commercializzato (senza obbligo di iscrizione in un libro genealogico Italiano, autorizzato dalla scrivente Amministrazione) in quanto in possesso di apposita certificazione genealogica rilasciata da un'organizzazione ufficialmente riconosciuta da un Paese terzo o comunitario. In particolare, per i soggetti provenienti da Paesi terzi, si fa riferimento all'articolo 3 comma 2 del citato D.lgs n.529 del 30 dicembre 1992.

Diversamente, per i gatti di razza nati in Italia dai predetti riproduttori introdotti dall'estero e che si intendono commercializzare come gatti di razza ed in possesso di pedigree rilasciati (per le ascendenze) da associazioni estere, per poter operare in Italia occorre comunque rispettare la normativa italiana recata dal D.lgs 529/1992. In sintesi, i soggetti nati da riproduttori introdotti dall'estero devono essere iscritti ad un LG in Italia tenuto da una associazione con riconoscimento giuridico e in possesso dei requisiti tecnico-strutturali di cui al citato DM 26 luglio 1994.

Sulla base delle disposizioni legislative sopracitate, allo stato attuale sono state autorizzate in Italia, alla gestione del libro genealogico per gatti di razza, esclusivamente, le tre Associazioni ANFI, AFEF ed ENFI, così come specificato e pubblicato sul sito istituzionale di seguito riportato: <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/2023>.

Inoltre, con nota ministeriale n.14052 del 18 maggio 2017, indirizzata alle Associazioni Nazionali riconosciute da questa Amministrazione che detengono un libro genealogico delle razze feline, sono state emanate delle linee guida per l'armonizzazione dei libri genealogici, che prevedono anche dei controlli sulle iscrizioni ai libri genealogici. Tali controlli devono essere assicurati da parte delle medesime Associazioni e, in particolare, riguardano:

- 1) Controllo documentale da parte dell'Ufficio Centrale del Libro genealogico, operante presso l'Associazione autorizzata;
- 2) Verifica di conformità alla razza, da parte di un esperto di razza;
- 3) Verifica di parentela tramite dei test (campionatura del 20%).

Tali controlli sono di estrema importanza al fine di iscrivere correttamente i soggetti al libro genealogico.



Roma,

*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE e INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR VII - Produzioni animali

Si allega inoltre la nota n. 22475 del 1 ottobre 2009, indirizzata all'ANFI, con la quale il "Club Italia" Felis Nitra, club amatoriale di allevatori di gatti che opera in Italia e che aderisce alla vostra Federazione, ha già avuto dei contatti nel corso dello scorso anno (cfr. All. 1: vedere parte evidenziata in verde).

In particolare nella nota si evidenzia che:

- Non possono essere consentite iscrizioni ad altri libri genealogici di animali allevati in Italia senza che sia avvenuto l'effettivo spostamento degli animali in altri paesi. La residenza del proprietario/allevatore degli animali è ininfluente: ciò che conta è la sede dell'allevamento. Nella medesima nota si evidenzia inoltre che, le verifiche e i controlli non possono che essere attuati in Italia da parte di una organizzazione nazionale riconosciuta sotto la vigilanza di questo Ministero. Ciò vale anche per le c.d. sezioni italiane di eventuali libri riconosciuti in altri Paesi Comunitari, in quanto dette sezioni per poter operare in Italia devono comunque rispettare la nostra normativa (riconoscimento giuridico e possesso requisiti tecnico-strutturali di cui al DM 26 luglio 1994).
- Nella citata nota n. 22475 del 1 ottobre 2009 è chiaramente specificato che una determinata Associazione è tenuta ad osservare le disposizioni FIFE nella misura in cui esse non contrastino con la normativa italiana che recepisce, peraltro, il dettato comunitario.

L'aderire alla FIFE, da parte di codesta Federazione FFS, non esime comunque la stessa dall'essere autorizzata dalla scrivente Amministrazione, ai sensi dell' articolo 2, comma 1, del citato D.lgs n.529 del 30 dicembre 1992. Nel contempo, l'essere, da parte del "Club Italia" Felis Nitra, una sezione della FFS non sostituisce l'autorizzazione di cui al più volte citato D.lgs n.529/92 e DM 26 luglio 1994.

Inoltre, si sottolinea che il Regolamento UE 2016/1012 dell'8 giugno 2016, relativo alla condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all'ingresso nell'Unione di animali riproduttori di razza pura, non si applica al settore in argomento (cfr. articolo 2, comma 1). Detto Regolamento prevede la possibilità che uno Stato membro possa chiedere ad un altro Stato membro che un proprio Ente selezionatore³ operi anche sul territorio di quest'ultimo, previa approvazione del relativo del programma genetico. Come già evidenziato, però, detto Regolamento non si applica ai settore felino (gatti).

Ne consegue che, allo stato attuale, la FFS (alla quale aderisce il più volte citato "Club Italia" Felis Nitra) non è stata autorizzata dalla scrivente Amministrazione al rilascio di certificati genealogici relativi ad animali nati ed allevati in Italia.

³ qualsiasi associazione di allevatori, organizzazione di allevamento od organismo pubblico diversi dalle autorità competenti, riconosciuti dall'autorità competente di uno Stato membro conformemente all'articolo 4, paragrafo 3 del Reg. 2016/1012 ai fini della realizzazione di un programma genetico con animali riproduttori di razza pura iscritti nel libro o nei libri genealogici istituiti o tenuti da tale società



Roma,

*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE e INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR VII - Produzioni animali

Pertanto codesta Federazione FFS, per poter emettere certificati genealogici relativi ad animali nati ed allevati in Italia, attraverso la propria sezione italiana dovrebbe ottenere il riconoscimento per la tenuta di un libro genealogico di cui al citato DM 26 luglio 1994 recante "Attuazione dell'articolo 3 della legge 15 gennaio 1991, n. 30 sulla "Disciplina della riproduzione animale" (All.2), al pari delle altre Associazioni già riconosciute da questa Amministrazione oppure, in alternativa, iscrivere i soggetti nati in Italia in una delle tre Associazioni autorizzate da questa Amministrazione, alla tenuta di un libro genealogico nazionale per le specie felina (gatti).

Il Direttore Generale
Emilio Gatto

Allegati:

1. Nota n. 22475 del 1 ottobre 2009;
2. DM 26 luglio 1994 recante "Attuazione dell'articolo 3 della legge 15 gennaio 1991, n. 30 sulla "Disciplina della riproduzione animale"